Corpo forestale dello Stato

Supplemento al Bollettino ufficiale

Decreto sull'attività di servizio ciclomontato.

Pubblicato il 22 aprile 2010

Stampa: Centro di riproduzione del Corpo forestale dello Stato – Roma

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTI i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 201, e 3 aprile 2001, n. 155, di riordino dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO l'articolo 22 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e gli articoli 19 e seguenti del vigente accordo nazionale quadro sottoscritto in data 18 febbraio 2010, in tema di corsi di formazione;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 3 del 9 giugno 2004, istitutivo dell'albo dei docenti del Corpo forestale dello Stato;

VISTI i provvedimenti di individuazione degli uffici del Corpo forestale dello Stato ed in particolare il D.P.R. 1° agosto 2003, n. 264 (unità dirigenziale generale), il D.M. 12 gennaio 2005 e il D.M. 9 febbraio 2007 (uffici dirigenziali centrali e periferici dell'Ispettorato generale), il D.P.C.M. 5 luglio 2002 (Coordinamenti territoriali per l'ambiente - CTA), il D.C.C. 28 marzo 2006 (articolazione centrale e periferica dell'Ufficio per la biodiversità - UTB);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'impiego di pattuglie in bicicletta del Corpo forestale dello Stato può rilevarsi di grande utilità per garantire una capillare sorveglianza del territorio, con particolare riguardo alle aree non raggiungibili con mezzi ordinari delle aree naturali protette;

CONSIDERATO che la bicicletta è altresì un mezzo a basso impatto ambientale, viste le sue caratteristiche di silenziosità e rispetto dei parametri ecologici;

CONSIDERATO inoltre che l'uso della bicicletta favorisce il contatto tra il personale in servizio ed i frequentatori delle aree protette, così fornendo un'immagine positiva della presenza del Corpo forestale dello Stato sul territorio;

RITENUTO quindi opportuno prevedere l'utilizzabilità della bicicletta quale mezzo di servizio e ravvisata, dunque, la necessità di disciplinarne il relativo uso;

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Articolo 1

Attività di servizio ciclomontato

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, della bicicletta di servizio, qualora operi nell'ambito territoriale di competenza di un ufficio che sia stato dotato di tale mezzo.

2. Può essere abilitato all'impiego della bicicletta di servizio il solo personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori del C.F.S., in possesso della idoneità fisica e tecnica da accertarsi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con successivo provvedimento del Capo del Corpo, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 3.

3. L'uso della bicicletta di servizio è subordinato alle direttive ed alle disposizioni del responsabile dell'ufficio che ha in dotazione il mezzo e del responsabile dell'ufficio di appartenenza, oltre a quelle dei rispettivi superiori gerarchici.

Articolo 2

Bicicletta di servizio

1. La bicicletta di servizio è unicamente quella formalmente acquisita nella disponibilità del CFS per essere utilizzata nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale viene assegnata secondo le modalità stabilite dal successivo comma 5, previa registrazione nell'elenco generale delle biciclette di servizio del CFS..

2. La bicicletta di servizio è da considerarsi a tutti gli effetti mezzo di servizio.

3. La bicicletta di servizio deve essere contrassegnata con codice di telaio e rispettare i requisiti previsti dal vigente codice della strada.

4. Le biciclette di servizio devono avere caratteristiche meccaniche, estetiche e funzionali consone alla natura di mezzo di servizio. Con successivo provvedimento del Capo del Corpo, sulla base di appositi capitolati tecnici predisposti dai competenti uffici dell'Ispettorato generale, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 3, sono individuate le specifiche tecniche della bicicletta, la livrea, la foggia dell'uniforme e l'equipaggiamento funzionale al servizio.

5. Per l'acquisizione nella disponibilità del CFS di una bicicletta per l'utilizzo come mezzo di servizio è necessario l'assenso da parte della Divisione 7^ o dell'Ufficio per la biodiversità per le assegnazioni negli ambiti territoriali, rispettivamente, dei C.T.A. o U.T.B. Nell'istruttoria è assicurato comunque il raccordo con la Divisione 10^, per gli aspetti di competenza. La Divisione 10^ si esprime in tutti gli altri casi e provvede, altresì, alla tenuta dell'elenco di cui al comma 1.

6. La Divisione 10^ provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi e degli infortuni del conducente derivanti dall'uso della bicicletta di servizio, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dalla data del presente decreto la Divisione 10ª provvede alla definizione dell'elenco generale delle biciclette di servizio, includendovi tutte quelle già in dotazione presso gli uffici del C.F.S. ed alla stipula della relativa polizza assicurativa.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, nelle more dell'attuazione del presente decreto presso gli uffici interessati può continuare l'attività sperimentale in bicicletta già avviata.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del CFS, con provvedimento del Capo del Corpo è costituita una Commissione paritetica, composta da rappresentanti delle OO.SS., individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.P.R. n.51/09, con il compito di esprimere le proprie valutazioni sugli indirizzi operativi che devono essere determinati per lo svolgimento dei servizi ciclomontati e il relativo impiego del personale, sui criteri e sulle modalità per l'accertamento della necessaria idoneità fisica e tecnica, nonché sulle specifiche tecniche e sulla livrea della bicicletta di servizio e sulla foggia dell'uniforme.

IL CAPO DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

30 MAR. 2010